



**CITTÀ di SAVONA**

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI  
MORTUARI E CIMITERIALI**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE  
N. 558 DEL 13 DICEMBRE 1982***

***MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI***

- ***N. 76 DEL 15 SETTEMBRE 1995***
- ***N. 103 DEL 18 DICEMBRE 1998***
- ***N. 7 DEL 6 FEBBRAIO 2004***
- ***N. 11 DEL 4 MARZO 2005***
- ***N. 35 DEL 15 LUGLIO 2008***

## INDICE

### CAPO I - DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.	1	Denuncia di morte	pag.	5
Art.	2	Denuncia della causa di morte	pag.	5
Art.	3	Generalità del defunto	pag.	5
Art.	4	Accertamento della morte e della causa di morte	pag.	6
Art.	5	Visita necropsica	pag.	6
Art.	6	Sepoltura dei prodotti abortivi	pag.	6

### CAPO II - OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art.	7	Termini	pag.	8
Art.	8	Provvidenze nel periodo di osservazione	pag.	8
Art.	9	Locali di osservazione	pag.	9
Art.	10	Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento	pag.	9
Art.	11	Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi	pag.	9
Art.	12	Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Autopsie – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico - Imbalsamazione	pag.	10

### CAPO III - FERETRI

Art.	13	Obbligo del feretro individuale	pag.	11
Art.	14	Qualità e caratteristiche dei feretri	pag.	11
Art.	15	Feretri gratuiti – Fornitura	pag.	11
Art.	16	Chiusura del feretro	pag.	12
Art.	17	Apparecchi riduttori – Lenzuola di materia plastica	pag.	12
Art.	18	Verifica casse mortuarie	pag.	12
Art.	19	Piastrina	pag.	12
Art.	20	Controllo sanitario dei feretri – Iniezioni conservative	pag.	13

### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art.	21	Servizio di trasporto delle salme	pag.	14
Art.	22	Vigilanza	pag.	14
Art.	23	Oneri per il trasporto delle salme	pag.	14
Art.	24	Trasporto delle salme a carico del Comune e recupero salme	pag.	15
Art.	25	Obblighi delle imprese di onoranze funebri	pag.	15

### CAPO V - CIMITERI

(articoli da 26 a 39 non più in vigore)

Art.	40	Costruzione e ampliamento dei cimiteri	pag.	17
Art.	41	Civici cimiteri	pag.	17
Art.	42	Civico cimitero di Zinola - Reparti	pag.	17
Art.	43	Ricevimento salme e seppellimento	pag.	18
Art.	44	Deposito salme in camera mortuaria	pag.	18

## **CAPO VI – INUMAZIONI**

Art. 45	Campi per inumazioni – Fosse	pag.	19
Art. 46	Preparazione delle fosse	pag.	19
Art. 47	Inumazioni	pag.	19

## **CAPO VII - TUMULAZIONI**

Art. 48	Tumulazioni	pag.	21
Art. 49	Apertura dei sepolcri – Accertamenti	pag.	21
Art. 50	Modalità di tumulazione – Caratteristiche dei sepolcri	pag.	21
Art. 51	Tumulazione provvisoria	pag.	22
Art. 52	Traslazioni	pag.	22
Art. 53	Divieto di rotazione – Salme o resti in soprannumero	pag.	23

## **CAPO VIII - SEPOLTURE PRIVATE**

Art. 54	Concetto di concessione	pag.	24
Art. 55	Diritto di sepolcro	pag.	24
Art. 56	Successione	pag.	24
Art. 57	Diritto di sepolcro - Opposizione	pag.	25
Art. 58	Durata della concessione	pag.	25
Art. 59	Permuta dei sepolcri	pag.	26
Art. 60	Restituzioni	pag.	26
Art. 61	Temporaneità – Scadenza	pag.	27
Art. 62	Modalità di concessione	pag.	27
Art. 63	Stato di abbandono	pag.	27
Art. 64	Decadenza	pag.	28
Art. 65	Soppressione delle sepolture e dei cimiteri	pag.	28

## **CAPO IX - CREMAZIONE (articoli da 66 a 76)**

Modificato dall'allegato disciplinare relativo alla cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri

## **CAPO X - ESUMAZIONI**

Art. 77	Esumazioni	pag.	30
Art. 78	Avvisi	pag.	30
Art. 79	Esumazioni straordinarie	pag.	30
Art. 80	Destinazione dei resti	pag.	31
Art. 81	Ossario	pag.	31
Art. 82	Dispersione di ossa	pag.	32
Art. 83	Salme indecomposte	pag.	32

## **CAPO XI - ESTUMULAZIONI**

Art. 84	Termini e modalità	pag.	33
Art. 85	Estumulazioni a richiesta	pag.	33

## **CAPO XII – ORNAMENTI FUNEBRI – MONUMENTI**

Art. 86	Fosse dei campi per inumazioni	pag.	34
Art. 87	Zone di terreno per la costruzione di tombe	pag.	34
Art. 88	Manutenzione dei sepolcri	pag.	35

Art.	89	Opere di restauro	pag.	35
Art.	90	Iscrizioni sulle lapidi	pag.	35
Art.	91	Disposizioni tecniche	pag.	36
Art.	92	Disponibilità degli ornamenti in disarmo	pag.	36
Art.	93	Coltivazione di piante e arbusti	pag.	37
Art.	94	Ceri e lampade	pag.	37

### **CAPO XIII – IMPRESE E LAVORI**

Art.	95	Imprese private	pag.	38
Art.	96	Permessi di costruzione	pag.	38
Art.	97	Modalità per il rilascio dei permessi	pag.	38
Art.	98	Consegna dell'area – Vigilanza lavori – Agibilità delle sepolture	pag.	39
Art.	99	Materiali di scavo	pag.	39
Art.	100	Deposito materiali	pag.	39
Art.	101	Divieto di sosta dei veicoli	pag.	40
Art.	102	Responsabilità	pag.	40
Art.	103	Orario di lavoro	pag.	40
Art.	104	Sospensione dei lavori	pag.	40

### **CAPO XIV – CAMERA MORTUARIA E SALA D'AUTOPSIA**

Art.	105	Camera mortuaria	pag.	41
Art.	106	Caratteristiche della camera mortuaria	pag.	41
Art.	107	Camera per autopsia	pag.	41
Art.	108	Divieti	pag.	41

### **CAPO XV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

Art.	109	Competenza	pag.	42
Art.	110	Orario dei cimiteri	pag.	42
Art.	111	Divieto d'ingresso	pag.	42
Art.	112	Circolazione dei veicoli	pag.	42
Art.	113	Divieti speciali	pag.	43
Art.	114	Taglio dell'erba	pag.	44
Art.	115	Registro dei reclami	pag.	44
Art.	116	Responsabilità	pag.	44
Art.	117	Validità delle norme regolamentari	pag.	44
		Allegato "A"	pag.	45

# **CAPO I**

## **DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Articolo 1**

#### **Denuncia di morte**

La dichiarazione di morte deve essere presentata al più presto possibile, comunque non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile, da parte dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte all'Ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne deve dare subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà altresì dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

### **Articolo 2**

#### **Denuncia della causa di morte**

E' fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa della morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

### **Articolo 3**

#### **Generalità del defunto**

I dichiaranti, enti o privati, all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto dall'art. 1 dell'Ordinamento dello stato civile.

## **Articolo 4**

### **Accertamento della morte e della causa di morte**

L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la denuncia o la notificazione di cui all'art.1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

Per i deceduti fuori dagli ospedali, l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo. Il primo trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT; il secondo rilascia il certificato necroscopico. Tali atti devono essere consegnati all'Ufficiale dello stato civile. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

## **Articolo 5**

### **Visita necroscopica**

La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'esistenza o anche il solo sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopo compila l'apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

Ove risulti o sorga comunque il sospetto, che la morte non sia dovuta a causa naturale deve essere trasmesso immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, alla quale compete il rilascio del nulla-osta al seppellimento, nonché a quella di Pubblica Sicurezza.

## **Articolo 6**

### **Sepoltura dei prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPO II OSSERVAZIONE DELLE SALME**

### **Articolo 7 Termini**

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 o le 48 ore di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del R.P.M. ferma l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo.

Detti termini possono essere ridotti in caso di morte per malattia infettiva o per maciullamento o per iniziata decomposizione o quando altre speciali ragioni lo richiedono.

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo quando siano accertati segni evidenti di putrefazione. Tali eccezioni devono essere autorizzate dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Su richiesta, il Sindaco può autorizzare che la salma sia trattenuta a domicilio entro le 48 ore e comunque non oltre le 72 ore, sempre che gli consti, in modo non dubbio, da attestazione scritta dell'Ufficiale Sanitario che sia escluso o rimosso ogni pericolo per la salute pubblica.

### **Articolo 8 Provvidenze nel periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, o se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, L'Ufficiale Sanitario provvede, di volta in volta, per gli opportuni provvedimenti.

## **Articolo 9**

### **Locali di osservazione**

Appositi locali sono destinati a deposito per l'osservazione delle salme.

Nei locali di osservazione sono ricevute le salme di persone:

- decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico
- sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza dei familiari.

Le salme di persone morte da malattia contagiosa o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato deposito, l'accesso al quale è vietato.

## **Articolo 10**

### **Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento**

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, salvo il caso di cui al precedente art. 5, secondo comma.

Analoga autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra e di ossa umane, previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 11**

### **Autorizzazione ad eseguire imbalsamazioni e trattamenti conservativi**

Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 45 e 46 del R.P.M..

**Articolo 12**  
**Riscontro diagnostico**  
**Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Autopsie**  
**Prelievo di parti di cadavere**  
**a scopo di trapianto terapeutico**  
**Imbalsamazione**

Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'imbalsamazione hanno luogo e vengono eseguiti secondo le norme del R.P.M. e della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 13 Obbligo del feretro individuale**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

Nel feretro deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, o neonati gemelli, morti all'atto del parto, possono essere deposti nella stessa bara.

La salma deve essere collocata nella cassa vestita e decentemente avviluppata.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme di cui all'art. 16 del R.P.M.

I feretri devono essere recapitati nel luogo del ritiro della salma almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata per il trasporto.

### **Articolo 14 Qualità e caratteristiche dei feretri**

a) Per inumazione.

I feretri destinati alle sepolture in campi per inumazione e alle sepolture private a sterco devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 75 del R.P.M.

b) Per tumulazione.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28 del precitato regolamento.

c) Per le salme da trasportare fuori Comune occorre osservare le prescrizioni contenute negli artt. 28 e segg. del R.P.M.

### **Articolo 15 Feretri gratuiti - Fornitura**

Il Comune provvede direttamente alla fornitura gratuita del feretro per le salme di persone per le quali non è fatta richiesta di servizi speciali e che sono destinate alla sepoltura nei campi per inumazione o nel cinerario comune se cremate. La fornitura gratuita non ha luogo in nessun altro caso.

## **Articolo 16**

### **Chiusura del feretro**

La chiusura del feretro non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, nei casi ordinari e 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento e viene eseguita dai necrofori.

Per i feretri diretti fuori Comune si provvede altresì alla redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione.

## **Articolo 17**

### **Apparecchi riduttori - Lenzuola di materia plastica**

I feretri metallici, destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione, possono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna dei gas putrefattivi, di tipo approvato dall'Autorità Sanitaria.

Le salme destinate alla tumulazione possono essere avvolte in un lenzuolo di materia plastica. L'uso del lenzuolo è vietato per la salme da inumare.

## **Articolo 18**

### **Verifica casse mortuarie**

Nessun feretro può essere adoperato se non previamente verificato, bollato da apposito incaricato del Comune.

I feretri destinati all'inumazione, tumulazione o trasporto di salme devono corrispondere alle caratteristiche di cui agli artt. 28 del R.P.M. e 14 del presente regolamento.

Prima di inumare le salme provenienti da altri Comuni e chiuse a doppio feretro, deve essere tolto il coperchio della cassa metallica e praticati alcuni fori sul fondo della stessa.

## **Articolo 19**

### **Piastrina**

Sulla parete esterna superiore di ogni feretro destinato all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelli destinati alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile il cognome e il nome della salma deposta nel feretro stesso.

La piastrina applicata al feretro contenente la salma di sconosciuto porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

## **Articolo 20**

### **Controllo sanitario dei feretri – Iniezioni conservative**

L'incaricato dell'Ufficio d'igiene provvede al controllo ed alla suggellazione dei feretri, con redazione del relativo verbale. Provvede altresì all'iniezione di liquido conservativo nelle salme dirette in altro Comune, nei mesi da aprile a settembre, ai sensi dell'art. 30 del R.P.M., con menzione sul verbale medesimo.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 21 Servizio di trasporto delle salme**

1. Il servizio di trasporto delle salme, nell'ambito del territorio comunale, può essere esercitato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso, congiuntamente, delle autorizzazioni di commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.
2. Gli orari, le modalità, i percorsi e le soste del servizio sono disciplinati a mezzo di apposita ordinanza sindacale, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 285/90.
3. Gli incaricati del trasporto delle salme sono assoggettati alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'articolo 358 del Codice Penale, come modificato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86.

### **Articolo 22 Vigilanza**

1. Il trasporto delle salme è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale, in virtù di quanto disposto dal D.P.R. 285/90, art. 16, comma 2, nonché del comune per quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale possono compiere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo di propri incaricati ispezioni per verificare le modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle specifiche modalità di esercizio di cui all'ordinanza sindacale prevista dall'articolo 21, comma 2, del presente regolamento.

### **Articolo 23 Oneri per il trasporto delle salme**

1. Il trasporto delle salme è:
  - a) con oneri a carico del comune, nel caso in cui non vengano richiesti dagli interessati trattamenti, servizi e prestazioni particolari, con destinazione esclusiva delle salme nei campi comuni da inumazione ed eventualmente delle ceneri del cinerario comune;

- b) a pagamento, in tutti gli altri casi in cui è fatta richiesta di servizio funebre, trattamenti, servizi o prestazioni particolari.

**Articolo 24**  
**Trasporto delle salme a carico del Comune**  
**e recupero salme**

1. Il servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato nonché il trasporto delle salme di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a, sono esercitati dal Comune.
2. Il Comune, per i mezzi di trasporto, può avvalersi di un'impresa di onoranze funebri individuata a mezzo di gara ad evidenza pubblica.

**Articolo 25**  
**Obblighi delle imprese di onoranze funebri**

1. Le Imprese esercenti il servizio di trasporto delle salme devono:
  - a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
  - b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
  - c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
  - d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
  - e) esporre il listino prezzi dei servizi funebri offerti, comprensivo del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e fornirne copia al Comune per la sua esposizione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici;
  - f) adibire al servizio personale maggiorenne e fisicamente idoneo; detto personale sarà regolarmente assunto a termini di legge, nel rispetto delle norme vigenti inerenti la sicurezza sul posto di lavoro;
  - g) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
  - h) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;

- i) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
- l) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- m) non utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
- n) negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'Impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

L'intero Capo IV (articoli da 21 a 39) è stato interamente sostituito con deliberazione n. 103 del 18 dicembre 1998, come risulta dai nuovi articoli da 21 a 25.  
Pertanto gli articoli da 26 a 39 non sono più in vigore.

## **CAPO V CIMITERI**

### **Articolo 40 Costruzione e ampliamento dei cimiteri**

La costruzione e l'ampliamento dei cimiteri sono regolati dagli artt. dal 52 al 62 del R.P.M.

### **Articolo 41 Civici cimiteri**

Per le sepolture il Comune dispone dei seguenti cimiteri:

1. Civico Cimitero di Zinola.
2. Civico Cimitero di S. Bernardo in Valle.
3. Civico Cimitero di S. Bartolomeo del Bosco.

Nei cimiteri di cui ai numeri 2 e 3 vengono sepolte le salme di coloro che sono nati o hanno avuto in vita la residenza o sono morti, rispettivamente nella frazione Santuario o nella località S. Bartolomeo del Bosco o hanno diritto al seppellimento in una sepoltura privata nei predetti cimiteri, ovvero coniugi, parenti od affini, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, dei concessionari dei manufatti e tumulati, quali resti, in aggiunta nelle sepolture stesse già occupate dagli aventi diritto.

Nel Cimitero di Zinola vengono sepolti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente, relativamente all'intero territorio del Comune di Savona, nonché i nati morti e i prodotti abortivi.

### **Articolo 42 Civico Cimitero di Zinola - Reparti**

Il Civico Cimitero di Zinola comprende i seguenti reparti:

- campi per inumazione per adulti;
- campi per inumazione per bambini fino a sei anni;
- tombe per famiglia sotto i portici;
- tombe per famiglia fuori dai portici;
- tombe a sterro;
- edicole funerarie;
- colombari per salme;
- cellette per resti salme;

- ara crematoria e loculi per ceneri;
- ossario;
- famedio;
- mausoleo per caduti in guerra;
- sacrario dei partigiani;
- campo dei mutilati ed invalidi di guerra;
- campo degli Inglesi.

### **Articolo 43**

#### **Ricevimento salme e seppellimento**

Nessuna salma può essere ricevuta nei cimiteri per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

### **Articolo 44**

#### **Deposito salme in camera mortuaria**

Le salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria vengono depositate nella camera mortuaria.

Tale deposito è ammesso eccezionalmente anche per le salme che non possono avere immediata sepoltura per accertamenti o per altre cause contingenti, oppure perché in attesa di cremazione.

In mancanza di una sollecita destinazione, si provvede alla tumulazione provvisoria ai sensi dell'art. 51.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed essere dotata dei servizi di cui all'art. 106 del presente regolamento.

## **CAPO VI INUMAZIONI**

### **Articolo 45 Campi per inumazioni - Fosse**

I campi per inumazioni vengono indicati con le lettere dell'alfabeto.

Nei campi per inumazioni sono inumate le salme che posseggono i requisiti di cui all'art. 41 e per le quali non è richiesta diversa destinazione.

L'interramento viene eseguito ai sensi dell'art. 68 e seguenti del R.P.M. In particolare, le fosse devono essere scavate fino alla profondità di due metri, devono essere lunghe metri 2,20 e larghe metri 0,80. Debbono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per salme di bambini devono avere la stessa profondità, la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato.

### **Articolo 46 Preparazione delle fosse**

Tutte le fosse dei campi per inumazione devono essere numerate in ordine progressivo.

Per ogni campo per inumazione, l'escavazione delle fosse si inizia da una estremità. Le stesse si utilizzano successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

Non si dà inizio alle inumazioni in un campo se non è esaurito il campo precedente.

La fossa scavata, in attesa della salma, viene coperta da tetti mobili per difenderla dalle intemperie. Essa è armata con un sistema di tavole e pali di legno per il sostegno delle pareti.

### **Articolo 47 Inumazioni**

Le salme destinate all'inumazione vengono ricevute in consegna, all'ingresso del cimitero, dal Custode. Questi controlla i documenti di accompagnamento e lo stato del feretro, quindi ordina le operazioni di seppellimento.

L'auto funebre procede fino in prossimità della fossa, il feretro viene preso in consegna dai seppellitori, calato nella fossa e interrato con tutte le cautele e il rispetto che il caso richiede. Con la terra sopravanzata dall'empimento della fossa,

viene formata sulla medesima un rialzo di cm. 25 sul livello del campo, che servirà a livellare la fossa medesima a conclusione della fase di assestamento.

In ciascuna fossa non può essere interrato più di un feretro.

E' vietato avvolgere la salma in lenzuola di qualsiasi materia non decomponibile e adornare l'interno del feretro con materiale non facilmente decomponibile.

Ogni fossa sarà contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data del seppellimento.

## **CAPO VII TUMULAZIONI**

### **Articolo 48 Tumulazioni**

Le domande di tumulazione in una sepoltura privata devono essere presentate in carta legale dal Concessionario. Venendo a mancare il Concessionario, la domanda viene presentata dagli eredi.

In caso di delega, la stessa deve risultare in forma scritta e su carta legale. Essa può essere stesa in calce alla domanda di cui al primo comma.

Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

### **Articolo 49 Apertura dei sepolcri - Accertamenti**

L'apertura dei sepolcri deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Concessioni Cimiteriali, previo pagamento dell'apposita tariffa.

All'uopo il Concessionario deve presentare motivata istanza in carta legale.

Eventuale delega deve risultare in forma scritta, con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 48.

E' in facoltà del Comune, in qualsiasi momento, di procedere all'apertura dei sepolcri, anche in concessione privata, per accertamenti, previo avviso da notificarsi al Concessionario, con invito a presenziare all'apertura, salvi i casi di forza maggiore e di urgenza.

### **Articolo 50 Modalità di tumulazione Caratteristiche dei sepolcri**

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchie o loculi separati.

I loculi devono avere le caratteristiche previste all'art. 76 del R.P.M.

## **Articolo 51**

### **Tumulazione provvisoria**

Su istanza motivata in carta legale, può essere chiesta e il Sindaco può autorizzare, la tumulazione provvisoria di salme in sepolcri a ciò destinati dal Comune.

L'istituto della provvisorietà è previsto nei seguenti casi:

- a) quando la salma è destinata fuori Comune ma il trasporto non può effettuarsi subito;
- b) quando la salma è destinata ad un sepolcro che per cause particolari non può subito accoglierla;
- c) quando la salma è destinata ad un sepolcro in costruzione;
- d) quando sorge dubbio sul diritto di sepolcro;
- e) quando insorgono motivi imprevedibili che, a parere insindacabile del Sindaco, possono determinare la tumulazione provvisoria.

La durata della provvisorietà viene fissata:

- per il punto c) per tutta la durata della costruzione;
- per il punto d) fino allo scioglimento del dubbio;
- per gli altri punti secondo le determinazioni del Sindaco.

La domanda per la provvisorietà deve documentare l'esistenza dei motivi per i quali viene presentata.

La concessione della provvisorietà è soggetta ad apposita tariffa, ad eccezione dei casi che interessano la tumulazione di salme destinate alla tumulazione definitiva in sepolcri che per cause particolari, imputabili alla Civica Amministrazione, non possono subito accoglierle, per tutto il periodo necessario, in attesa che l'Amministrazione Comunale ripristini la disponibilità delle sepolture.

Alla scadenza della concessione, salvo eccezionale proroga motivata, concessa discrezionalmente dal Sindaco, qualora la salma non abbia avuto una destinazione, essa viene inumata d'ufficio.

La durata della proroga relativa al punto c) deve corrispondere ad eventuali proroghe circa i termini della costruzione.

## **Articolo 52**

### **Traslazioni**

Previo pagamento della relativa tariffa, il Concessionario può chiedere, su carta legale, e il Sindaco può autorizzare, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, la traslazione di salme o resti dalle fosse dei campi per inumazione a sepolture private.

Parimenti si procede per la traslazione di salme, resti o ceneri da sepoltura privata a sepoltura privata.

La domanda per traslazione di salma da sepoltura privata alle fosse dei campi per inumazione e di resti da sepolture private all'ossario, per le quali non si provvede d'ufficio, va stesa su carta semplice e la traslazione è autorizzata con semplice visto del Sindaco.

Qualora, nei casi previsti al 1° e 2° comma del presente articolo, venga accertata la perdita di liquami o il feretro non si presenti in buone condizioni, l'Ufficiale Sanitario ordina il rinnovo del feretro stesso, con spese a carico del Concessionario.

### **Articolo 53** **Divieto di rotazione - Salme o resti in soprannumero**

Nelle sepolture private, i posti di diritto sono quelli espressamente indicati nel relativo atto di concessione.

Se nell'atto di concessione i nominativi delle salme e dei resti non sono indicati, le tumulazioni avvengono secondo i criteri indicati all'art. 55.

E' vietato far ruotare più salme nella stessa sepoltura privata, salvo rinnovo della concessione.

A quanto previsto al comma precedente sono ammesse, per i colombari che contengono due o più salme, le seguenti eccezioni:

- 1) quando la salma o i resti vengono estumulati per trasferimento in altro cimitero;
- 2) quando la salma o i resti vengono estumulati per l'inumazione nei campi per inumazione o per il deposito nell'ossario, rispettivamente.

Nei colombari temporanei è ammessa l'aggiunta di salme, resti o ceneri a condizione che il richiedente autorizzi per iscritto il Comune a inumare la salma nei campi per inumazione, a depositare i resti e le ceneri, rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comunale, al termine della concessione del colombaro, salvo richiesta, entro tale termine, di diversa destinazione.

Comunque, qualora il sepolcro, per effetto dei movimenti di cui ai punti 1 e 2 rimanesse libero, tornerebbe a disposizione del Comune, secondo quanto previsto all'art. 60.

E' vietato eseguire sulla salma tumulata operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## **CAPO VIII SEPOLTURE PRIVATE**

### **Articolo 54 Concetto di concessione**

Il Cimitero ha carattere demaniale; ne consegue, non già una alienazione di beni immobili, bensì una concessione amministrativa di bene demaniale.

Il Concessionario acquista, pertanto, un semplice diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né alienabile.

### **Articolo 55 Diritto di sepolcro**

Ad ogni sepoltura sono assegnati tanti posti quanti risultano dall'atto di concessione.

Il Concessionario, all'atto della concessione o successivamente, stabilisce a quali salme vengono destinati i posti a disposizione, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità, inclusi, quindi, gli estranei.

Nel caso che il Concessionario non vi provveda, alla sua morte i posti ancora liberi vengono occupati di diritto dai membri della famiglia sorta con il suo matrimonio. Se il numero dei posti disponibili supera quello della famiglia come sopra intesa, vengono tumulate le salme della famiglia intesa in senso lato.

E' escluso dal gruppo familiare il coniuge quando sia intervenuta sentenza di annullamento o di scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Lo stato di membro della comunità, all'atto della morte, viene accertato mediante dichiarazione scritta rilasciata dal dirigente della comunità medesima.

### **Articolo 56 Successione**

Deceduto il Concessionario, gli succedono, nel diritto d'uso del sepolcro, il coniuge e i discendenti in linea retta.

La successione deve essere documentata con atto notarile attestazione giudiziale o estratto dell'atto testamentario, se la successione è testamentaria, o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Se i titolari per successione sono più d'uno, essi devono designare, entro un anno dalla morte del Concessionario, uno fra essi che assuma, nei confronti del Comune, l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla successione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i coeredi. In difetto di che, ogni singola operazione, di qualsiasi natura, relativa al sepolcro, deve essere chiesta congiuntamente da tutti i coeredi. La designazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

### **Articolo 57** **Diritto di sepolcro - Opposizione**

Ogni qualvolta:

- sorge dubbio sul diritto di sepolcro;
  - viene fatta opposizione da parte di interessati;
- non si procede al seppellimento.

La controversia sul diritto di sepolcro è di competenza del Giudice Ordinario.  
Nelle more si procederà ai sensi dell'art. 51.

### **Articolo 58** **Durata della concessione**

Tutte le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del R.P.M. sono temporanee e di durata non superiore ai 99 anni.

Le sepolture private rilasciate a perpetuità prima dell'entrata in vigore del R.P.M. comprendono:

GRUPPO A - Zone di terreno.

GRUPPO B - Tombe con monumento sotto i nicchioni dei portici.

GRUPPO C - Tombe per famiglie sotto i portici e fuori dai portici.

GRUPPO D - Colombari.

GRUPPO E - Cellette.

GRUPPO F - Loculi dell'ara crematoria.

In caso di restituzione dei suddetti sepolcri, cessa la perpetuità. La nuova concessione diventa temporanea.

Le sepolture private a concessione temporanea comprendono:

GRUPPO G - Zone di terreno.

GRUPPO H - Tombe con monumento sotto i portici.

GRUPPO I - Tombe per famiglie sotto i portici e fuori dai portici.

GRUPPO L - Colombari.

GRUPPO M - Cellette.

GRUPPO N - Loculi dell'ara crematoria.

La durata delle concessioni temporanee viene fissata in 50 anni per i colombari e in 99 anni per gli altri sepolcri.

Ogni gruppo è diviso in categorie e in ogni categoria i sepolcri sono ordinati in numeri progressivi.

Sono chiamate tombe di famiglia le sepolture che possono contenere tre o più salme.

### **Articolo 59** **Permuta dei sepolcri**

E' ammessa la permuta di un sepolcro con un altro. Il Concessionario rinuncia alla prima sepoltura e la restituisce al Comune. La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione in ragione del 50% del prezzo a suo tempo pagato. Tale rimborso viene detratto dal prezzo del nuovo sepolcro. Non si fa comunque luogo alla permuta quando il prezzo della nuova concessione è inferiore all'importo del rimborso, salvo che il concessionario rinunci espressamente e per iscritto alla somma che il Comune dovrebbe teoricamente versargli a conguaglio della permuta.

### **Articolo 60** **Restituzioni**

Qualora, per effetto del trasporto di salme fuori Comune o per altra causa, un sepolcro privato rimane libero, esso torna a disposizione del Comune. Se il sepolcro privato non è una celletta e contiene resti, questi:

- a) se appartengono alla salma del Concessionario o di un membro della di lui famiglia o alla salma di persona espressamente indicata nell'atto di concessione e che comunque abbia occupato un posto di diritto, il sepolcro rimane al Concessionario;
- b) se appartengono ad una salma non prevista alla lettera a) del presente articolo vengono depositati nell'ossario previo avviso alla famiglia, a meno che questa non disponga a sue spese per una diversa destinazione.

Se al momento non vi sono cellette disponibili, le cassette ossario vengono depositate provvisoriamente in sepolcri di proprietà comunale e la tumulazione definitiva avrà luogo non appena vi saranno cellette disponibili.

A seguito della restituzione, l'ex Concessionario può chiedere, con apposita istanza redatta su carta legale, un rimborso pari a 50% del prezzo a suo tempo versato.

## **Articolo 61**

### **Temporaneità - Scadenza**

Le salme e i resti di salma tumulati nei sepolcri temporanei, alla scadenza della concessione, vengono depositati d'ufficio nell'ossario (resti) o inumate nei campi per inumazione (salme), salvo che la famiglia non disponga altrimenti.

La salma indecomposta, fatto salvo il diritto al rinnovo della concessione per altri 50 anni, viene inumata d'ufficio nei campi per inumazione, se non vi è da parte dei parenti richiesta di rinnovo della concessione o di diversa destinazione.

Alla scadenza della concessione, le sepolture temporanee ritornano in pieno possesso del Comune.

## **Articolo 62**

### **Modalità di concessione**

Per ottenere la concessione di un sepolcro, l'interessato deve presentare istanza in carta legale, ove specifica:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo;
- tipo di sepoltura richiesta;
- per quali salme o resti o ceneri intende ottenere la concessione.

Detta concessione ha luogo previo pagamento della tariffa e di quanto altro dovuto. Al Concessionario viene rilasciata copia originale dell'atto di concessione.

Eventuale delega deve essere stesa su carta legale, in calce alla stessa domanda di concessione.

## **Articolo 63**

### **Stato di abbandono**

Per stato di abbandono di una sepoltura si intende:

- la non esecuzione di opere ritenute indispensabili per la conservazione del sepolcro, non attuate nonostante diffida;
- lo stato indecoroso della sepoltura;
- l'estinzione della famiglia del Concessionario o lo scioglimento della comunità concessionaria, decorsi dieci anni dall'estinzione o dallo scioglimento;
- il trasferimento in altro Comune della comunità, con conseguente abbandono del sepolcro, decorsi dieci anni dal trasferimento.

## **Articolo 64**

### **Decadenza**

Dal vincolo della concessione si intendono in ogni caso decaduti:

- le zone di terreno per le quali non sono state rispettate le norme di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 87 del presente regolamento. In tal caso viene restituito al concessionario l'importo tariffario versato, mentre la cauzione viene incamerata dal Comune per mancato utilizzo della zona di terreno che ritorna nella piena disponibilità del Comune;
- i sepolcri in stato di abbandono.

Al Concessionario viene notificata la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla sepoltura apposito cartello-avviso datato. Decorso senza esito un anno dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del Sindaco, atto che viene notificato al Concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all'albo pretorio e sulla stampa cittadina in due inserzioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. Decorsi, pure senza esito, tre mesi dalla data dell'ultima inserzione, si procede all'esumazione o estumulazione d'ufficio. I resti mortali vengono depositati nell'ossario; le salme vengono inumate nei campi per inumazione e i resti conseguenti, a suo tempo, depositati nell'ossario.

E' facoltà del Comune conservare la costruzione della sepoltura, oppure demolirla, disponendo del sepolcro o dell'area per nuove concessioni.

## **Articolo 65**

### **Soppressione delle sepolture e dei cimiteri**

La soppressione delle sepolture e dei cimiteri è disciplinata dal titolo 19 del R.P.M.

## **CAPO IX CREMAZIONE**

Il Capo IX (articoli da 66 a 76) è stato interamente sostituito, con deliberazione consiliare n. 35 del 15 luglio 2008, dal disciplinare relativo alla cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri, allegato al presente regolamento sotto la lettera A.

## **CAPO X ESUMAZIONI**

### **Articolo 77 Esumazioni**

Per i campi per inumazione, agli effetti delle esumazioni, viene seguito un sistema di rotazione fra i campi medesimi. Il periodo di rotazione viene determinato con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

L'esumazione ordinaria ha luogo non prima della data stabilita per la rotazione. Le esumazioni a richiesta sono soggette a tariffa e la relativa domanda va stesa su carta legale.

Il giorno e l'ora di ogni singola esumazione a richiesta, nei limiti dei commi precedenti, sono stabilite dal Custode, di concerto con l'Ufficio Concessioni Cimiteriali.

### **Articolo 78 Avvisi**

Delle esumazioni per rotazione nei campi per inumazione, il Sindaco dà avviso con appositi cartelli da sistemare in visione al pubblico all'ingresso del cimitero, sui campi da mettere in rotazione e nell'ufficio concessioni cimiteriali, nonché con comunicati alla stampa cittadina da pubblicare in due successive inserzioni.

L'avviso viene reso pubblico tre mesi circa, prima dell'inizio delle esumazioni, nel campo da mettere in rotazione. Esso ha carattere interno e pertanto non richiede altra formalità se non il semplice visto del Sindaco.

### **Articolo 79 Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni da effettuarsi prima della rotazione prevista dall'art. 77 possono avere luogo:

- a) in qualsiasi momento se ordinate dall'Autorità giudiziaria;
- b) nei periodi previsti dal R.P.M. (da ottobre ad aprile) negli altri casi.

Non è consentito procedere ad esumazioni straordinarie quando trattasi di persone morte di malattia infettiva, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario dichiari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

L'esumazione straordinaria di cui al punto b) viene autorizzata dal Sindaco su istanza, in carta legale, dei parenti della salma. Nella domanda deve essere chiaramente indicata la nuova destinazione della salma. Per l'esumazione viene pagata l'apposita tariffa.

Alle esumazioni straordinarie devono essere sempre presenti il Custode e l'Ufficiale Sanitario o un suo delegato. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimarrà presso l'ufficio del cimitero. L'altra dovrà essere trasmessa all'Ufficio Mortuario per essere depositata agli atti.

## **Articolo 80**

### **Destinazione dei resti**

I resti delle salme esumate, per i quali i parenti del defunto, avvertiti ai sensi dell'art. 78 non chiedono diversa destinazione, vengono deposti nell'ossario.

Se vi è richiesta di diversa destinazione, i resti vengono raccolti in cassette ossario e traslati, previo pagamento della relativa tariffa, nelle apposite cellette o in sepolcri.

Le cassette ossario, se tumulate in sepolcri diversi dalle cellette o in cellette ma in soprannumero, sono soggette alla tariffa di aggiunta resti.

Gli avanzi degli indumenti, della cassa ecc. devono essere raccolti a parte e inceneriti entro il cimitero.

## **Articolo 81**

### **Ossario**

In ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle esumazioni, e per le quali gli interessati non hanno richiesta una diversa destinazione, nonché dei resti mortali eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero o trasportati da cimiteri soppressi.

L'ossario è costruito in modo che le ossa siano accuratamente sottratte alla vista e all'accesso del pubblico.

## **Articolo 82**

### **Dispersione di ossa**

Qualora per incidente imprevedibile si verificassero crolli di sepolture private e si confondessero le ossa ivi sepolte, in modo da non poterne riconoscere l'origine, le ossa medesime verranno sepolte nell'ossario, quando non vengano richieste dai concessionari delle sepolture rovinate.

## **Articolo 83**

### **Salme indecomposte**

Le salme rinvenute indecomposte all'atto dell'esumazione ordinaria vengono risepolte nella stessa fossa, che verrà ricoperta con aggiunta di ghiaia e sabbia e saranno riesumate alla prossima rotazione del campo.

I vecchi ornamenti funebri, per decorsa concessione, passano in proprietà del Comune. I nuovi ornamenti vengono regolati dall'art. 92 del presente regolamento.

## **CAPO XI ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 84 Termini e modalità**

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Custode.

Quando la salma non è mineralizzata e non vi è richiesta di rinnovo della concessione, i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

### **Articolo 85 Estumulazioni a richiesta**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

## **CAPO XII**

### **ORNAMENTI FUNEBRI - MONUMENTI**

#### **Articolo 86**

##### **Fosse dei campi per inumazioni**

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la posa in opera di ornamenti marmorei e più precisamente di una lastra verticale lavorata e di 4 lesene o catenelle o simili per la delimitazione della fossa, non eccedenti le misure previste dal 2° comma dell'art. 45. E' vietata la posa in opera di lastre orizzontali.

Per la posa degli ornamenti di cui al comma precedente deve essere presentata la domanda stesa su carta legale; essa è soggetta a semplice visto del Sindaco ed al pagamento dell'apposita tariffa.

Non è consentito porre sulle fosse dei campi per inumazione ornamenti fissi e permanenti.

Il Custode del cimitero controllerà, volta per volta, che la posa in opera degli ornamenti sia conforme all'autorizzazione e che per essa sia stata pagata l'apposita tariffa. Della regolarità della posa in opera dovrà darne riscontro l'ufficio concessioni cimiteriali per le opportune registrazioni.

#### **Articolo 87**

##### **Zone di terreno per la costruzione di tombe**

I Concessionari di zone di terreno per la costruzione di tombe (tombe sterro, interrate, edicole funerarie) devono presentare il relativo progetto entro sei mesi dall'ottenuta concessione.

La costruzione deve essere portata a termine entro due anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.

Eventuali deroghe possono essere ottenute previa istanza in carta legale, debitamente motivata.

Per le zone di terreno il Concessionario, oltre l'importo tariffario, è tenuto a versare una cauzione pari al 20% dell'importo stesso.

## **Articolo 88**

### **Manutenzione dei sepolcri**

I Concessionari dei sepolcri devono avere cura della buona conservazione degli stessi. A tale scopo dovranno curare la pulizia e provvedere alle eventuali opere di manutenzione e restauro a proprie spese.

L'inadempienza di quanto sopra prescritto potrà portare alla decadenza della concessione.

## **Articolo 89**

### **Opere di restauro**

Per le eventuali opere di restauro dei sepolcri in concessione, deve essere presentata motivata istanza in carta legale al Sindaco che rilascerà la relativa autorizzazione su parere dell'Ufficio concessioni cimiteriali nonché dell'ufficio tecnico comunale.

Quando le opere modificano le dimensioni originarie del sepolcro e la sua destinazione, deve essere sentita la commissione igienico-edilizia. Alla domanda di restauro deve essere allegato il progetto particolareggiato dei lavori.

In ogni caso l'istanza è respinta se apporta nocumento ai sepolcri confinanti o modifica le distanze dagli stessi.

## **Articolo 90**

### **Iscrizioni sulle lapidi**

La vigilanza sulle iscrizioni sui marmi delle fosse dei campi per inumazione, sulle lastre di chiusura dei colombari, delle cellette e dei loculi per ceneri e sulle facciate delle tombe è affidata al Custode, il quale accerta l'esatta corrispondenza della scritta al sepolcro e alla salma e che la scritta medesima non contenga parole sconvenienti né espressioni offensive.

Nella zona di ampliamento del Civico Cimitero di Zinola, le lastre di chiusura dei colombari sono soggette alle seguenti prescrizioni:

1. tutti gli ornamenti devono essere in bronzo o altro materiale inossidabile, simile nel colore e non deturpabile;
2. essi comprendono:
  - la scritta ed, eventualmente, l'effigie;
  - il portaceri (misura d'ingombro massima: base cm. 11, altezza cm. 14);
  - il portafiori ( " " " : base cm. 10, altezza cm. 15);
  - il simbolo della fede professata in vita dal defunto, di altezza non superiore ai cm.10, che può essere raffigurato anche sui portaceri e sui portafiori.

La scritta consiste nel cognome e nome della salma, nonché nelle date di nascita e di morte. L'altezza dei caratteri è fissata in cm. 3 per cognome e nome ed eventuali titoli o soprannomi atti alla identificazione del defunto, e cm. 2 per le date. La scritta deve essere collocata alla distanza di cm. 15 dal bordo superiore, al centro della lastra.

- I portaceri devono essere disposti sulla stessa linea verticale ad evitare scolo su portafiori sottostanti. Parimenti devono essere sistemati i portafiori. La disposizione dei portaceri e dei portafiori deve essere alternata in modo che sulle due lastre confinanti i portaceri devono essere posti a destra sulla prima lastra e a sinistra sulla seconda.

## **Articolo 91**

### **Disposizioni tecniche**

Per le tombe la posa di croci, cippi, busti e monumenti è obbligatoria o facoltativa a seconda delle prescrizioni contenute nella tariffa.

La posa di cippi, lapidi, croci a capo delle fosse dei campi per inumazione o delle tombe private a sterro, nonché la posa di lesene, catenelle, cancellate e altri ornamenti simili per delimitare le fosse, sono soggette all'osservanza delle seguenti misure:

nei campi per inumazione:

- fosse per adulti: altezza m. 0,80; larghezza m. 0,55; lunghezza m. 1,80;
- fosse per bambini: altezza m. 0,60; larghezza m. 0,50; lunghezza m. 1,50;
- nelle sepolture private (tranne le tombe-edicole nei boschetti): altezza m. 2,20;
- tombe-edicole nei boschetti: altezza m. 4,50;
- le cancellate in ferro o con colonnine di metallo, marmo o pietra nelle sepolture private non devono superare l'altezza di metri uno.

I progetti dei monumenti (esclusi quelli che rientrano nelle misure previste per i campi per inumazione) devono essere allegati alla domanda per la costruzione (in carta legale) e devono essere approvati dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio concessioni cimiteriali e della Commissione igienico edilizia.

## **Articolo 92**

### **Disponibilità degli ornamenti in disarmo**

All'atto della scadenza della concessione per inumazione (esumazione per rotazione dai campi per inumazione), gli ornamenti funebri delle fosse e dei campi medesimi passano di proprietà del Comune.

Parimenti passano in proprietà comunale le lastre di chiusura dei colombari, con relativi ornamenti, alla scadenza della concessione.

Gli ornamenti dei quali ai commi precedenti non possono essere riutilizzati per altre fosse o colombari e comunque a nessun titolo da parte dei privati.

### **Articolo 93**

#### **Coltivazione di piante e arbusti**

Sulle fosse dei campi per inumazione è consentita la coltivazione di arbusti e piante di fiori, purché gli stessi non superino in altezza i m. 0,80.

Sulle sepolture private a sterro l'altezza può raggiungere i metri due.

Nelle sepolture dei boschetti è consentita la piantagione di alberi di alto fusto.

In ogni caso piante, arbusti e fiori non devono invadere o coprire con infiltrazioni di radici o estensioni di rami, i viali limitrofi o le tombe vicine. Verificatosi l'inconveniente, il Custode inviterà la parte interessata al taglio o allo sradicamento, secondo la gravità del caso, della pianta o arbusto. In difetto di che provvederà d'ufficio, dopo che l'Ufficio concessioni cimiteriali avrà avvertito la parte con regolare notifica.

### **Articolo 94**

#### **Ceri e lampade**

E' vietato ai Concessionari di sepolcri di accendere sui medesimi ceri, lampade, ecc. che non siano muniti dei necessari ripari, per evitare che, gocciolando, deturpino o rechino guasti alla tombe vicine.

Sotto i portici, davanti ai colombari e sopra le tombe, sono assolutamente proibite le lampade ad olio.

## **CAPO XIII IMPRESE E LAVORI**

### **Articolo 95 Imprese private**

Per l'esecuzione dei lavori (nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzione) che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

Detti imprenditori e ditte debbono essere di gradimento dell'Amministrazione comunale ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigiane.

Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.

### **Articolo 96 Permessi di costruzione**

Non può essere eseguita alcuna opera (nuova opera o modifica) senza la preventiva autorizzazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso. In quest'ultimo sono indicate le esatte misure dell'area ed il numero del lotto (o lettera) e vi debbono essere riportati il parere dell'Ufficiale Sanitario, il parere della Commissione Igienico-edilizia, le eventuali condizioni tecniche di costruzione e gli estremi del versamento del prezzo dell'area e dei diritti vari.

### **Articolo 97 Modalità per il rilascio dei permessi**

La domanda del permesso di costruzione di tombe deve essere firmata dal Concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori. Deve essere corredata dei relativi disegni, in triplice esemplare, eseguiti a lucido, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.

Nei progetti deve essere sviluppata la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1/20 e un disegno che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Progettista e direzione dei lavori, in osservanza delle disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività, contenute in

particolare nel R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 per la professione di ingegnere e di architetto e del R.D. 11 gennaio 1929 n. 274, per la professione di geometra, può essere un architetto o un ingegnere o un geometra.

Il progetto deve riportare il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Igienico-edilizia, nonché il visto dell'ufficio concessioni cimiteriali.

### **Articolo 98**

#### **Consegna dell'area – Vigilanza lavori**

#### **Agibilità delle sepolture**

La consegna dell'area viene eseguita al Concessionario, od a persona da questi delegata, alla presenza del Custode del cimitero il quale provvede poi, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modifiche indicate sull'autorizzazione. Il Custode ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a rimuovere o a prevenire l'irregolarità o abusi. A lavori ultimati assiste alla visita di collaudo della sepoltura. Questa non potrà essere usata prima che sia trasmesso all'Ufficio concessioni cimiteriali il decreto di agibilità.

### **Articolo 99**

#### **Materiali di scavo**

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente asportati dal cimitero.

### **Articolo 100**

#### **Deposito materiali**

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal Custode. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.

Tanto nelle nuove costruzioni, quanto nelle opere di riparazione i Concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata, che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo alcuna parte e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

**Articolo 101**  
**Divieto di sosta dei veicoli**

E' vietato far sostare nell'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto dei materiali oltre il tempo necessario per le operazioni di scarico.

**Articolo 102**  
**Responsabilità**

Gli imprenditori e gli esecutori di lavoro hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune o a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

**Articolo 103**  
**Orario di lavoro**

L'orario di lavoro viene fissato dal Custode. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

**Articolo 104**  
**Sospensione dei lavori**

Dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

Le imprese e le ditte devono provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio dello Stato Civile.

La posa di lapidi e le iscrizioni sono parimenti sospese.

**CAPO XIV**  
**CAMERA MORTUARIA E SALA D'AUTOPSIA**

**Articolo 105**  
**Camera mortuaria**

Ogni cimitero dispone di una camera mortuaria per il deposito delle salme di persone sconosciute, morte sulla pubblica via o per cause accidentali. Essa è divisa in due parti da un'ampia vetrata, in modo che il pubblico possa vedere le salme senza esservi a contatto. La camera mortuaria deve inoltre essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

**Articolo 106**  
**Caratteristiche della camera mortuaria**

Le caratteristiche della camera mortuaria sono quelle fissate dagli artt. 64 e 65 del R.P.M.

**Articolo 107**  
**Camera per autopsia**

La camera per autopsia deve avere tutte le caratteristiche della camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato sarà posto un tavolo per le sezioni cadaveriche.

La camera dovrà essere provvista di abbondante acqua per il lavaggio e di mezzi di scolo nel terreno del cimitero. Essa dovrà essere attrezzata nel modo più idoneo per l'uso cui è destinata.

**Articolo 108**  
**Divieti**

E' vietato introdurre e depositare nelle camere mortuaria e autoptica mobili e oggetti estranei al servizio delle medesime.

**CAPO XV**  
**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI.**

**Articolo 109**  
**Competenza**

I Civici cimiteri sono posti sotto la direzione dell'Ufficio dello Stato Civile.

Le operazioni cimiteriali e le cappelle gentilizie (queste ultime ubicate fuori dai cimiteri) sono soggette alla sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

**Articolo 110**  
**Orario dei cimiteri**

L'orario di apertura e di chiusura dei Civici Cimiteri viene fissato, stagione per stagione, dalla Giunta municipale.

Mezz'ora prima della chiusura viene dato l'avviso per l'uscita. I visitatori che si trovano ancora all'interno del cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

**Articolo 111**  
**Divieto d'ingresso**

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni dieci, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente o che, comunque, fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a chiunque quando vi sono motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna.

**Articolo 112**  
**Circolazione dei veicoli**

E' vietata la circolazione dei veicoli all'interno dei cimiteri tranne nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di veicoli di servizio o delle imprese che eseguono lavori all'interno dei cimiteri. In questo caso la circolazione è regolata dal Custode;

- b) quando il veicolo serve per il trasporto di persone fisicamente impedite. In tal caso le visite devono essere autorizzate dal Sindaco, su richiesta motivata dell'interessato, debitamente documentata da certificato medico.

### **Articolo 113**

#### **Divieti speciali**

Nei cimiteri è vietato:

- fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre cani o altri animali o cose irriverenti, introdurre cesti o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe. Il Custode o chi per esso deve verificare il contenuto dei cesti o pacchi;
- toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, ceri, arbusti, ricordi, lapidi ecc.;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse per inumazione, depositare sopra le altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cesti;
- spargere sulle fosse per inumazione ghiaia, pietrisco o granito di marmo, salvo specifica autorizzazione;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini; sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; il divieto si estende particolarmente al personale del cimitero o delle imprese o a quanti svolgono attività nei cimiteri;
- prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui senza il consenso del Concessionario della sepoltura;
- eseguire lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
- fare questua;
- assistere, non autorizzati, all'esumazione di salme.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si intendono estesi alla zona di rispetto del cimitero.

Chiunque rechi sfregio ai cimiteri, vi arrechi danni o ne asporti qualsiasi oggetto senza autorizzazione, verrà deferito all'Autorità Giudiziaria.

**Articolo 114**  
**Taglio dell'erba**

L'erba cresciuta nei cimiteri dovrà essere tagliata ad ogni stagione e bruciata all'interno dei cimiteri medesimi, oppure estirpata con diserbanti.

**Articolo 115**  
**Registro dei reclami**

Nell'ufficio del Custode viene tenuto, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami.

**Articolo 116**  
**Responsabilità**

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danneggiamenti alle sepolture.

**Articolo 117**  
**Validità delle norme regolamentari**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto, precedentemente deliberata, fatti salvi i diritti acquisiti per le sepolture private già concesse in perpetuo.

**DISCIPLINARE RELATIVO LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI.**

Art. 1- Oggetto e finalità

Il presente disciplinare norma la conservazione a mezzo affido ovvero la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione delle salme nell'ambito dei richiamati principi e disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 ad oggetto “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, della legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007, “Disposizione in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”, della legge Regione Liguria n. 4 del 11 marzo 2008 “ Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24”, del Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, nonché per quanto non in contrasto, di cui al D.P.R. 285/90 “Regolamento di polizia mortuaria”, delle circolari Ministeriali e di quanto contenuto nel D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2- Impianto crematorio

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale di proprio impianto ubicato presso l'Ara Crematoria nel Civico Cimitero di Zinola e fornisce per i procedimenti di ignizione dei resti mortali, nonché dei resti ossei la necessaria bara ecologica.

Art. 3- Cremazione

Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa di cui al precedente articolo 1, il procedimento di ignizione delle salme, dei resti mortali nonché, con le stesse modalità, dei resti ossei è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.

Per le ossa contenute nell'ossario comune, qualora se ne ravvisi la necessità, la cremazione è disposta dal Sindaco del luogo di conservazione, con termini e modalità di cui ad apposito provvedimento.

#### Art. 4- Conservazione, dispersione

L'Ufficiale di Stato Civile autorizza una delle seguenti forme:

- conservazione delle ceneri mediante affido dell'urna o tumulazione della stessa, ovvero dispersione cumulativa custodita (cinerario comune).
- dispersione delle ceneri :
  - a) in apposita area cimiteriale ovvero fuori del recinto cimiteriale, a mezzo spargimento o interrimento dell'urna cineraria;
  - b) in mare a mezzo spargimento o affondamento dell'urna.

#### Art. 5- Aree destinate

Le aree cimiteriali destinate alla dispersione o all'interrimento verranno individuate successivamente con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel quale verranno altresì stabilite le debite specifiche tecnico-operative relative detti adempimenti.

#### Art. 6- Manifestazione di volontà

Nel rispetto di quanto normato a livello nazionale e regionale, la volontà contraria al processo di ignizione può risultare da dichiarazione autografa del de cuius di data ultima antecedente il decesso; parimenti l'espressa manifestazione di volontà inerente la dispersione delle ceneri può risultare da dichiarazione di data ultima antecedente il decesso con firma autografa.

Per coloro che al momento del decesso risultano essere regolarmente iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, il non essere contrario alla dispersione delle proprie ceneri può risultare da apposita dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dallo stesso. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione.

## Art. 7- Verbalizzazione e registrazione

Il personale incaricato, in servizio presso l'Ara Crematoria, sulla base della debita autorizzazione, esegue il procedimento di ignizione, ne redige verbale in triplice copia, così come previsto dalla vigente normativa, riportando sullo stesso la data ed il numero progressivo di cui ad apposito ed istituendo registro, inerente la dispersione o l'affido.

Trasmette copia dello stesso al comune di decesso-ufficiale di stato civile e/o uffici amministrativi cimiteriali.

Il registro di cui al primo comma deve essere conservato presso gli uffici amministrativi cimiteriali.

## Art. 8- Urne cinerarie

Le ceneri, al termine del procedimento vengono raccolte in apposita urna, debitamente sigillata, che viene fornita direttamente da questo Comune ed il cui onere economico è compreso nella tariffa di cremazione.

Qualora i richiedenti il servizio ritenessero opportuno fornirla in proprio la stessa dovrà:

- essere di dimensione tale da raccogliere la globalità delle ceneri in relazione alle caratteristiche della salma;
- di materiale metallico o se diverso (ceramica, legno etc.) con contenitore interno in metallo, salvo le ceneri siano destinate alla dispersione per interrimento od affondamento, caso in cui l'urna dovrà essere di materiale biodegradabile;
- debitamente sigillata.

Qualora si proceda ad affidamento o dispersione di ceneri contenute in urna già tumulata, nel primo caso se deteriorata dovrà essere rivestita con materiale metallico, nel secondo caso sostituita con una di materiale biodegradabile per l'affondamento od interrimento, con gravame economico in capo al richiedente.

## Art. 9- Affidamento delle ceneri

L'affidatario deve dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza ovvero presso un domicilio eletto a tal fine. Spetta all'affidatario comunicare al proprio comune di residenza la circostanza della conservazione dell'urna presso la propria dimora abituale ovvero presso il domicilio, così come eventuali variazioni di localizzazione della stessa.

Qualora il comune di residenza o quello eletto quale domicilio per la conservazione delle ceneri insista in territorio di altra Regione, l'autorizzazione è subordinata al nulla- osta di quest'ultimo, acquisito d'ufficio.

Nel caso in cui l'affidatario deceda gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'ufficio amministrativo cimiteriale il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova allocazione dell'urna.

## Art 10- Dispersione delle ceneri-modalità

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e con le modalità di cui alla normativa, nonché con le precisazioni di cui al precedente articolo 6.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 24/2007 o da differente soggetto espressamente individuato ed indicato in forma scritta dal de cuius.

## Art. 11- Luoghi di dispersione delle ceneri-soggetti incaricati

A sensi di quanto normato all'articolo 4 della legge regionale n. 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi indicati dettagliatamente nei vari commi dello stesso, nonché in area cimiteriale a ciò esclusivamente destinata ed individuata con successivo e separato provvedimento, così come sopra esplicitato, alla presenza di persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile qualora questa non sia un pubblico dipendente in forza ai servizi cimiteriali.

Il soggetto incaricato della dispersione dovrà sottoscrivere apposito verbale-dichiarazione, che dovrà riportare in calce altresì la firma della persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile, ovvero del pubblico dipendente di cui al punto che precede, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità seguite.

In mancanza di una manifesta individuazione da parte del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 24/2007; peraltro trascorsi novanta giorni dalla cremazione la dispersione viene eseguita dal Responsabile delle aree cimiteriali o da personale dallo stesso a tal fine individuato con apposito atto, nell'area a ciò destinata e già richiamata nel presente disciplinare.

Nel caso in cui venga richiesta sia la dispersione che il controllo della esatta procedura in capo a personale dipendente del Comune, modalità e tempi di esecuzione dovranno essere previamente concordati.

#### Art. 12- Modulistica e procedure

Tutta la modulistica necessaria verrà predisposta dagli uffici competenti ed approvata con apposita determinazione del Dirigente pro- tempore del settore competente, così come l'istituzione dell'apposito registro, nonché l'esatta definizione delle procedure.

#### Art 13- Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini in merito all'espletamento delle diverse pratiche funerarie previste dalla vigente normativa tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, compreso il sito ufficiale del Comune: [www.comune.savona.it](http://www.comune.savona.it).

#### Art. 14 - Controlli e sanzioni

A cadenza mensile il servizio amministrativo cimiteriale provvederà a trasmettere al locale Comando di Polizia Municipale apposito elenco degli affidamenti di urne cinerarie sul proprio territorio per l'espletamento di controlli a campione. Saranno altresì richiesti dall'ufficio amministrativo cimiteriale controlli a campione in merito alle procedure di dispersione delle ceneri.

Per quanto concerne sia le modalità che i relativi importi si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale n. 24/2007 così come introdotto dalla legge regionale n. 4/2008.